

Making the railway system
work better for society.

Linee guida

Guida per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per le autorità

	<i>Redatta da</i>	<i>Convalidata da</i>	<i>Approvata da</i>
<i>Nome</i>	M. SCHITTEKATTE	S. D'ALBERTANSON	T. BREYNE
<i>Posizione</i>	Team Leader	Technical Referent	Head of Unit
<i>Data</i>	30/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
<i>Firma</i>			

Cronologia del documento

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Osservazioni</i>
1.0	29/06/2018	Versione finale per la pubblicazione
1.1	10/09/2018	Allegato 6 aggiornato
1.2	14/03/2019	Cancellati allegati 2, 3, 4, 6 – I modelli sono stati spostati nello sportello unico (one-stop shop) Capitolo 1: Chiarimento su dove trovare i modelli Paragrafo 2.2.5: Chiarimento sulla stesura della decisione nel OSS Paragrafo 2.3 punto 2: Milestone per la messa a disposizione delle informazioni sulla supervision.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza.

		Paragrafo 3.1.1: Correzioni minori Aggiunta dei capitoli 4 e 5
1.3	30/04/2020	Modifiche conseguenti a cambiamenti delle disposizioni di legge, a chiarimenti e ad altre correzioni minori

La presente guida costituisce un documento di orientamento non giuridicamente vincolante dell'Agenzia ferroviaria europea e lascia impregiudicati i processi decisionali previsti dalla normativa vigente dell'Unione europea. Inoltre, l'interpretazione vincolante del diritto dell'UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

1 Introduzione

Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura si assumono la piena responsabilità per il funzionamento sicuro del sistema ferroviario e il controllo dei rischi a esso associati, ciascuno per la propria parte del sistema. La realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza costituisce la modalità appropriata di ottemperare a tale responsabilità.

Il certificato di sicurezza unico dimostra che l'impresa ferroviaria ha istituito il proprio sistema di gestione della sicurezza e che è in grado di soddisfare gli obblighi giuridici di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/798.

L'accesso all'infrastruttura ferroviaria dovrebbe essere garantito solo alle imprese ferroviarie in possesso di un certificato di sicurezza unico valido.

Il certificato di sicurezza unico è valido per una data area di esercizio, cioè una o più reti all'interno di uno o più Stati membri in cui l'impresa ferroviaria intende operare.

In base all'area di esercizio, l'autorità che rilascia il certificato (di seguito denominata anche «l'organismo di certificazione della sicurezza») può essere o l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (di seguito denominata anche «l'Agenzia») o la competente autorità nazionale preposta alla sicurezza. Per facilitare la lettura e ove non diversamente indicato, il caso in cui l'Agenzia è responsabile del rilascio del certificato di sicurezza unico è utilizzato come base per le indicazioni fornite nel presente documento. Tale caso prevede la collaborazione con una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza a seconda dell'area di esercizio. Tuttavia, le stesse linee guida si applicano al caso in cui la domanda di certificato di sicurezza unico sia indirizzata all'autorità nazionale preposta alla sicurezza.

Il presente documento orientativo è un documento in evoluzione che è stato sviluppato in collaborazione con le autorità nazionali preposte alla sicurezza e i rappresentanti del settore. È inteso come documento da migliorarsi costantemente sulla base dei riscontri degli utenti e alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva (UE) 2016/798 e del diritto dell'Unione pertinente.

I modelli e i moduli di cui al presente documento sono disponibili presso lo sportello unico (One-stop shop).

1.1 Scopo della guida

Il presente documento orientativo è inteso ad assistere le autorità responsabili della valutazione della sicurezza nel rilascio del certificato di sicurezza unico.

Inoltre, illustra dettagliatamente la valutazione della sicurezza dal punto di vista dell'autorità.

Il documento contiene infine modelli per la realizzazione di moduli che possono essere utilizzati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza nel corso del processo di valutazione della sicurezza.

1.2 Chi sono i destinatari di questa guida?

I destinatari del presente documento sono l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza nel contesto dell'attività di valutazione della sicurezza. È inteso ad agevolare la decisione in merito al rilascio dei certificati di sicurezza unici.

1.3 Ambito di applicazione

Il presente documento fornisce informazioni pratiche dettagliate destinate principalmente a fornire sostegno alle autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza agevolandole nella comprensione dei requisiti relativi ai certificati di sicurezza unici, fissati dal quadro giuridico europeo. La guida è integrata dai seguenti documenti:

- › guida dell'Agenzia per il rilascio dei certificati di sicurezza unici – versione per i richiedenti;
- › guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza che descrive e spiega le norme procedurali nazionali (inclusa la documentazione che deve essere presentata dal richiedente per dimostrare la propria conformità alle norme nazionali), la politica linguistica applicabile dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza (o dello Stato membro) e in più contiene ulteriori informazioni sui ricorsi avverso le decisioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza (cfr. anche [allegato 1](#)).

La presente guida non intende essere un duplicato delle guide succitate, ma piuttosto illustrare nei dettagli i vari aspetti della valutazione della sicurezza, che rivestono interesse generale per le autorità coinvolte nel processo.

1.4 Struttura degli orientamenti

Il presente documento è una delle due guide pubblicate dall'Agenzia sul rilascio dei certificati di sicurezza unici; l'altra è la guida per i richiedenti. Inoltre, il documento fa parte della raccolta degli orientamenti predisposti dall'Agenzia a sostegno delle imprese ferroviarie, dei gestori dell'infrastruttura, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e dell'Agenzia stessa, nell'adempimento dei loro ruoli e nello svolgimento dei loro compiti in conformità alla direttiva (UE) 2016/798. Le informazioni pubblicate nella presente guida sono integrate da altri orientamenti predisposti dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza (cfr. supra).



Figura 1: insieme degli orientamenti dell'Agazia

1.5 Quadro giuridico europeo

La **direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)** è uno dei tre atti legislativi che formano il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario. Essa mira alla semplificazione e all'armonizzazione del processo di valutazione della sicurezza a beneficio dei richiedenti che chiedono un certificato di sicurezza unico. Ciò consentirà di ridurre gli oneri e i costi a carico dei richiedenti, a prescindere dall'area di esercizio prevista e dall'autorità responsabile per il rilascio del certificato di sicurezza unico.

In conformità alla direttiva (UE) 2016/798, lo scopo del certificato di sicurezza unico è di fornire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria:

- › ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798;
- › soddisfa i requisiti previsti dalle norme nazionali pertinenti notificate; e
- › è in grado di operare in modo sicuro.

Il quadro giuridico europeo pertinente per il rilascio dei certificati di sicurezza unici è sintetizzato nella Figura 2 seguente.




Figura 2: panoramica del quadro giuridico europeo

Il **regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (regolamento sull'Agenzia)** è uno degli altri due atti legislativi del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario; esso descrive, fra l'altro, il ruolo e le responsabilità dell'Agenzia in relazione al rilascio dei certificati di sicurezza unici.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione** che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici armonizza ulteriormente l'approccio alla certificazione di sicurezza a livello dell'Unione e favorisce la collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza. Tale regolamento chiarisce quindi le responsabilità dell'Agenzia, delle autorità nazionali preposte alla sicurezza e del richiedente e stabilisce le disposizioni necessarie per una collaborazione ottimale tra di essi. L'allegato II di tale regolamento definisce un processo strutturato e verificabile volto a garantire che le autorità competenti (cioè l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza) prendano decisioni simili in circostanze simili e inteso ad assicurare un grado adeguato di uniformità nel processo di valutazione da parte di tutte le autorità.

Il **regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione** che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza (di seguito denominati anche «i CSM sull'SMS»), definisce nell'allegato I i requisiti su cui si devono basare le autorità competenti per valutare la pertinenza, la coerenza e la congruità dell'SMS delle imprese ferroviarie. Inoltre, il richiedente di un certificato di sicurezza unico deve fornire nel proprio fascicolo di domanda la prova del rispetto di tali requisiti.

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/764 della Commissione** stabilisce i diritti e i corrispettivi pagabili all'Agenzia e le condizioni di pagamento, in particolare:

- › i diritti e i corrispettivi riscossi dall'Agenzia per le domande presentate, compresi i costi per i compiti assegnati all'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- › i corrispettivi per i servizi forniti dall'Agenzia.

I diritti e i corrispettivi riscossi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per le domande nazionali che le sono presentate non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sopracitato e pertanto sono regolati a livello nazionale.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Il **regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione** stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia. Tale regolamento descrive in particolare la procedura applicata durante i casi di ricorso o di arbitrato riguardanti il rilascio del certificato di sicurezza unico da parte dell'Agenzia. Esso fornisce informazioni sulla presentazione di un ricorso, sul funzionamento e sulle regole di voto delle commissioni di ricorso, sulle condizioni per il rimborso delle spese dei loro membri ecc.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Sommario

1	Introduzione	3
1.1	Scopo della guida	3
1.2	Chi sono i destinatari di questa guida?	3
1.3	Ambito di applicazione	4
1.4	Struttura degli orientamenti	4
1.5	Quadro giuridico europeo	5
2	La valutazione della sicurezza	9
2.1	Lo sportello unico	9
2.2	Processo di valutazione della sicurezza	10
2.2.1	Impegno preliminare	13
2.2.2	Ricevimento della domanda	13
2.2.3	Controllo iniziale	16
2.2.4	Valutazione dettagliata	18
2.2.5	Processo decisionale e chiusura della valutazione	22
2.3	Tempistiche per la valutazione della sicurezza	23
2.4	Modalità di comunicazione	23
2.5	Garanzia di qualità	23
2.6	Audit, ispezioni o visite	24
2.7	Interfaccia tra valutazione e supervisione	24
2.8	Centro di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e del trasporto di merci pericolose	24
3	Arbitrato e ricorso	26
3.1.1	Arbitrato	26
3.1.2	Ricorso	27
4	Limitazione o revoca del certificato di sicurezza unico	28
5	Riesame di una decisione	28
Allegato 1	Elenco delle questioni da trattare nella guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza	29
Appendice	Modello di tabella di corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme nazionali	30
Allegato 2	Istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico	31

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

2 La valutazione della sicurezza

2.1 Lo sportello unico

Per partecipare alla valutazione della sicurezza di una domanda di certificato di sicurezza unico, i membri del personale dell'autorità devono essere utenti registrati dello sportello unico. La loro assegnazione alla domanda deve essere effettuata dal responsabile del programma delle loro rispettive autorità, previa notifica di una nuova domanda di cui si devono occupare. Per definizione, un utente è una persona fisica nominata dall'autorità per gestire la valutazione della sicurezza nello sportello unico. La gestione degli utenti all'interno dell'autorità (p. es. in caso di congedo per malattia) e dei relativi diritti di accesso alle domande è responsabilità esclusiva dell'autorità pertinente e del suo responsabile di programma.

Lo sportello unico è strutturato al fine di registrare i risultati e gli esiti del processo di valutazione, comprese le relative motivazioni. Inoltre, fornisce al richiedente lo stato di tutte le fasi del processo di valutazione della sicurezza, l'esito della valutazione e la decisione di rilascio o diniego del certificato di sicurezza unico. Il richiedente può esaminare i risultati e l'esito della valutazione successivamente alla sua approvazione da parte dell'autorità pertinente. Qualora la valutazione della sicurezza sia di competenza di varie autorità, i risultati e l'esito delle valutazioni compiute dalle diverse autorità sono aggregati dall'Agenzia. La decisione di rilascio o diniego di un certificato di sicurezza unico e le relative motivazioni vengono successivamente notificate al richiedente attraverso lo sportello unico. Analogamente, quando l'Agenzia è l'organismo di certificazione della sicurezza, la notifica di fatturazione è gestita tramite lo sportello unico.

Lo sportello unico permette infine la gestione della configurazione di tutti i documenti caricati. Il personale delle autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza è in possesso delle necessarie credenziali di accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relativi alla domanda assegnatagli (cioè il fascicolo di domanda e altri documenti o informazioni riguardanti la valutazione). Il personale di un'autorità ha accesso in sola lettura ai risultati e all'esito della valutazione di un'altra autorità. Analogamente al richiedente, il personale dell'autorità può inoltre presentare nel corso della valutazione documenti nuovi o aggiornati a sostegno della propria decisione. I documenti registrati nel sistema non possono essere eliminati ma solo sostituiti da una nuova versione o contrassegnati come obsoleti.

I richiedenti hanno il diritto di predisporre e presentare domande ricevibili tramite lo sportello unico in qualsiasi momento, in conformità della legislazione ferroviaria dell'UE applicabile, delle specifiche e delle condizioni d'uso di detto sportello unico. Quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza, le viene presentata la domanda di certificato di sicurezza unico, che deve quindi rinviare alla o alle autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate dall'area di esercizio. Tali autorità esaminano la parte relativa alle norme nazionali (automaticamente, tramite lo sportello unico).

In tali casi, il rispetto di eventuali norme, obblighi, prerequisiti o condizioni formali e sostanziali connessi a questioni amministrative, quali:

- › ultimazione e presentazione formale di una domanda presso lo sportello unico;
- › contenuto della conferma formale di ricevimento della domanda da parte dell'Agenzia;
- › obbligo di firma delle domande nello sportello unico e nelle relazioni dell'Agenzia, comprese le decisioni/gli atti definitivi;
- › qualsiasi altra questione pertinente disciplinata dal diritto dell'Unione,

rientra nella responsabilità esclusiva dell'Agenzia, che definisce le specifiche pertinenti. Di conseguenza, in relazione alle suddette questioni amministrative, tutte le autorità nazionali preposte alla sicurezza che contribuiscono alla valutazione di una domanda (quando l'Agenzia funge da organismo di certificazione di sicurezza) devono considerare ricevibili tutte le domande presentate nello sportello unico, anche perché,

quando agisce in qualità di organismo di certificazione di sicurezza, l'Agenzia è soggetta al diritto dell'UE e non agli obblighi previsti dal diritto amministrativo nazionale degli Stati membri dell'UE.

Le caratteristiche principali dello sportello unico sono sintetizzate nella seguente tabella:

Tabella 1: caratteristiche principali dello sportello unico

<i>Richiedente</i>	<i>Autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione di un fascicolo di domanda in formato elettronico; • gestione della configurazione del fascicolo di domanda (<i>archivio</i>); • visualizzazione delle tappe principali e dello stato di avanzamento delle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza (<i>pannello di controllo</i>); • registrazione delle comunicazioni con le autorità (<i>registro dei problemi</i>), che assicura la tracciabilità delle decisioni; • visualizzazione dei risultati e dell'esito della valutazione (una volta approvati); • notifica della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico; • gestione delle richieste di revisione delle decisioni dell'organismo di certificazione della sicurezza; • autenticazione e gestione degli utenti; • assegnazione di utenti alla domanda; • gestione di tutte le domande di certificato di sicurezza unico presentate dal richiedente; • registrazione degli eventi (<i>registro degli eventi</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> • Conferma di ricevimento della domanda; • gestione della configurazione del fascicolo di valutazione (<i>archivio</i>); • definizione delle tappe e segnalazione dello stato di avanzamento delle diverse fasi del processo di valutazione della sicurezza (<i>pannello di controllo</i>); • registrazione delle comunicazioni con il richiedente (<i>registro dei problemi</i>), a garanzia della tracciabilità delle decisioni; • presentazione dei risultati e dell'esito della valutazione; • comunicazione della decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico; • autenticazione e gestione degli utenti; • assegnazione degli utenti alla domanda (gestione dei ruoli e dei diritti); • gestione di tutte le domande di certificato di sicurezza unico assegnate all'autorità; • registrazione degli eventi (<i>registro degli eventi</i>); • aggiornamento della banca dati ERADIS.

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza è libera di istituire il proprio sistema di gestione delle informazioni a condizione che le eventuali questioni sottoposte al richiedente siano comunicate mediante lo sportello unico. Al riguardo, essa dovrà assicurare che eventuali documenti necessari a garantire la tracciabilità delle decisioni siano trasferiti allo sportello unico prima che il processo decisionale abbia luogo.

Per maggiori informazioni sulle funzionalità dello sportello unico, consultare il *manuale dell'utente dello sportello unico*.

2.2 Processo di valutazione della sicurezza

Il processo di valutazione della sicurezza è definito nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione e contiene le seguenti fasi, elencate nella Figura 3:

- › impegno preliminare (facoltativo);
- › ricevimento della domanda;
- › controllo iniziale;

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

- › valutazione dettagliata;
- › adozione di una decisione;
- › completamento della valutazione.

Le sezioni che seguono descrivono dettagliatamente il processo di valutazione della sicurezza dal punto di vista delle autorità.




Figura 3: il processo di valutazione della sicurezza

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

2.2.1 Impegno preliminare

Per assicurare la massima efficacia dell'impegno preliminare, si raccomanda il seguente approccio:

- › il richiedente prepara un fascicolo che include almeno una descrizione generale del proprio SMS e lo presenta tramite lo sportello unico. Il fascicolo deve contenere le informazioni di cui ai punti da 1 a 6 dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, che tuttavia non costituisce un elenco esaustivo delle informazioni da fornire.;
- › l'organismo di certificazione della sicurezza fissa la data o le date della riunione o delle riunioni e si occupa degli aspetti organizzativi (p. es., sede della riunione o uso di altri mezzi di comunicazione, inviti rivolti agli esperti);
- › il richiedente fissa l'ordine del giorno della o delle riunioni;
- › l'autorità nazionale preposta alla sicurezza per l'area di esercizio fornisce i risultati/le tendenze generali ricavati dalla sua precedente attività di supervisione, a seconda dei casi, su richiesta dell'organismo di certificazione della sicurezza;
- › l'organismo di certificazione della sicurezza si coordina con il richiedente e con le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza, ove appropriato, per discutere il contenuto del fascicolo di impegno preliminare e, se pertinente alla domanda, il feedback delle attività di supervisione svolte dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza pertinente (o da più autorità);
- › ai fini della trasparenza e della chiarezza degli scambi tra l'Agenzia (nell'esercizio della funzione di organismo di certificazione della sicurezza), la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza (o le pertinenti autorità nazionali preposte alla sicurezza) e il richiedente, le questioni individuate nella fase di impegno preliminare sono registrate e tracciate seguendo gli stessi principi utilizzati per la valutazione (si vedano le sezioni 2.2.3 e 2.2.4). Lo stesso approccio è vivamente raccomandato anche qualora l'organismo di certificazione della sicurezza sia un'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- › il richiedente predispose il resoconto della riunione (o riunioni) redigendo il verbale e trasmettendolo a tutti i partecipanti per verifica e approvazione. Il verbale della riunione (o riunioni) può essere archiviato nello sportello unico per facilitare la successiva valutazione della sicurezza.

2.2.2 Ricevimento della domanda

Successivamente alla presentazione di una domanda di certificato di sicurezza unico (primo rilascio, aggiornamento o rinnovo), lo sportello unico dà conferma automatica e immediata del ricevimento della domanda per conto dell'organismo di certificazione della sicurezza. Va osservato che tutte le **prime** domande di certificato di sicurezza unico devono essere presentate nello sportello unico come «nuove» domande, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia precedentemente stato titolare di un certificato di sicurezza nell'ambito del regime precedente, circostanza di cui l'organismo di certificazione di sicurezza può eventualmente tenere conto nell'effettuare la valutazione del fascicolo. Al fine di rendere tale procedura più efficiente, i richiedenti devono segnalare nella domanda eventuali modifiche apportate al proprio sistema di gestione della sicurezza dopo l'ultima valutazione.

La notifica inviata al richiedente include anche informazioni sulla data di inizio della valutazione sulla base della quale verranno monitorate le tappe e le scadenze. La data d'inizio della valutazione corrisponde alla data di conferma di ricevimento della domanda secondo quanto definito all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione (*modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie*).

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..



Il ricevimento di una domanda non viene confermato dalle autorità per l'area di esercizio prevista, ma solo dall'organismo di certificazione della sicurezza. Giacché tutte le comunicazioni sulle nuove domande saranno indirizzate ai responsabili di programma nominati, per evitare problemi quali l'assenza della persona competente al momento della presentazione di una nuova domanda, si consiglia alle autorità di istituire un'ulteriore casella di posta funzionale per l'inoltro di tutte le notifiche.



Per supportare il processo di notifica, si invitano l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza a utilizzare lo sportello unico per registrare le informazioni sui giorni festivi che osservano. Tali informazioni sono utilizzate dallo sportello unico per l'attribuzione della data di inizio della valutazione che figura nella conferma di ricevimento della domanda. Le informazioni circa i giorni festivi di un dato anno sono registrate nel sistema da ogni autorità al più tardi entro la fine dell'anno precedente e sono aggiornate, se necessario, in caso di cambiamento dei giorni festivi nel corso dell'anno.

Per ogni domanda il responsabile di programma delle varie autorità interessate dall'area di esercizio assegna il personale competente all'interno dello sportello unico. Per evitare la riduzione del periodo di tempo assegnato alla valutazione della sicurezza, le autorità interessate sono invitate ad assegnare tempestivamente le proprie risorse (si veda la sezione 2.3).

La seguente tabella descrive i vari ruoli e responsabilità previsti dallo sportello unico per le varie autorità (cioè l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza). In base alla complessità della domanda e alla relativa procedura interna, ogni autorità assegna uno o più membri del personale per concludere il processo di valutazione della sicurezza entro i termini di legge. Allo stesso membro del personale possono essere assegnati uno o più ruoli. Ciascuna domanda viene gestita come progetto, con una specifica data di inizio e una data di fine, che corrispondono rispettivamente alla conferma di ricevimento della domanda e alla decisione adottata dall'organismo di certificazione della sicurezza. Si raccomanda che la metodologia di gestione dei progetti sia proporzionata alla dimensione e alla complessità della domanda.

Tabella 2: ruoli e responsabilità

<i>Ruoli</i>	<i>Responsabilità</i>
Responsabile di programma	<p>È incaricato della predisposizione, gestione ed esecuzione del programma, il che implica le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>ricevere notifiche delle nuove domande;</i> • <i>effettuare una pianificazione previsionale delle risorse necessarie per la gestione delle domande di primo rilascio, aggiornamento e rinnovo;</i> • <i>assegnare risorse competenti a ciascun progetto;</i> • <i>assicurare la coerenza delle decisioni adottate sui diversi progetti;</i> • <i>gestire la valutazione dell'efficacia del programma e il suo miglioramento costante.</i>
Direttore di progetto	<p>È incaricato della predisposizione, gestione ed esecuzione del progetto per la certificazione di sicurezza assegnatogli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dirigere e coordinare il processo di valutazione, compresa la fase di impegno preliminare, ove applicabile;</i> • <i>conseguire gli obiettivi del progetto, in particolare assicurare l'esecuzione tempestiva del processo di valutazione secondo i pertinenti standard qualitativi;</i>

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Tabella 2: ruoli e responsabilità

Ruoli	Responsabilità
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>identificare eventuali criticità che potrebbero impedire il completamento della valutazione;</i> • <i>mantenersi in contatto con il responsabile di programma per discutere criticità che potrebbero pregiudicare il completamento della valutazione e la decisione finale di rilascio (o diniego) del certificato di sicurezza unico;</i> • <i>trasmettere al livello superiore eventuali opinioni discordanti tra i valutatori che non possono essere risolte dal responsabile o dai responsabili della decisione;</i> • <i>sospendere la valutazione qualora venga individuato una criticità significativa, in attesa di ricevere ulteriori informazioni dal richiedente;</i> • <i>gestire la raccomandazione di rilascio o diniego del certificato di sicurezza unico;</i> • <i>presentare eventuali decisioni di rigetto nelle fasi iniziali del processo (cioè prima del completamento della valutazione) al responsabile (o ai responsabili) della decisione;</i> • <i>segnalare lo stato di avanzamento della valutazione al responsabile (o ai responsabili) della decisione;</i> • <i>preparare il certificato di sicurezza unico (nel caso di decisione di rilascio);</i> • <i>garantire la corretta applicazione dei processi e delle procedure pertinenti.</i>
<p>Capo valutatore (se è previsto più di un valutatore)</p>	<p>È responsabile dell'istituzione, gestione ed esecuzione della valutazione tecnica del progetto di certificazione della sicurezza assegnatogli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>coordinare il lavoro tecnico tra i valutatori, ove opportuno, nelle diverse fasi del processo di valutazione e nella fase di impegno preliminare, ove applicabile;</i> • <i>tenersi in contatto con il direttore di progetto per discutere criticità che potrebbero ostacolare il completamento della valutazione;</i> • <i>trasmettere al livello superiore eventuali opinioni discordanti tra i valutatori che non possono essere risolte dal direttore di progetto;</i> • <i>assicurare la coerenza delle decisioni tra i diversi valutatori;</i> • <i>gestire i risultati complessivi della valutazione.</i> <p>Inoltre, si applicano le responsabilità del valutatore descritte di seguito.</p>
<p>Valutatore</p>	<p>È responsabile della parte o delle parti specifiche della valutazione assegnategli, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>contribuire alla realizzazione degli obiettivi del progetto, in particolare l'esecuzione tempestiva del lavoro di valutazione secondo i pertinenti standard qualitativi;</i>

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Tabella 2: ruoli e responsabilità

Ruoli	Responsabilità
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>coordinarsi con il richiedente, ove opportuno, p. es. richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti o approvare il piano o piani d'azione predisposti dal richiedente;</i> • <i>identificare eventuali criticità che potrebbero impedire il completamento della valutazione;</i> • <i>tenersi in contatto con il capo valutatore per discutere criticità che potrebbero ostacolare la propria parte della valutazione o quella di un altro valutatore (o di altri valutatori);</i> • <i>gestire i risultati della propria parte della valutazione;</i> • <i>segnalare lo stato di avanzamento della propria parte della valutazione al capo valutatore e al direttore di progetto (se diverso dal capo valutatore);</i> • <i>applicare i processi e le procedure pertinenti.</i>
<p>Garante della qualità</p>	<p>Ha il compito di verificare la corretta applicazione del processo di valutazione della sicurezza prima dell'adozione della decisione sull'eventuale rilascio del certificato di sicurezza unico, il che comporta le seguenti mansioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>controllare la corretta applicazione dei processi e delle procedure pertinenti;</i> • <i>formulare una raccomandazione di rilascio (o diniego) del certificato di sicurezza unico, compresa l'eventuale decisione di rigetto in una fase iniziale del processo (cioè prima del completamento della valutazione), in base ai risultati dei propri controlli;</i> • <i>presentare le proprie raccomandazioni al responsabile (o ai responsabili) della decisione.</i>
<p>Responsabile della decisione</p>	<p>È responsabile dell'approvazione del parere e/o dell'adozione della decisione sull'eventuale rilascio del certificato di sicurezza unico.</p>

2.2.3 Controllo iniziale

Qualora l'Agenzia svolga il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, deve essere perseguito l'obiettivo del coordinamento tra le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza al fine di discutere:

- › le modalità di comunicazione interna ed esterna (si veda la sezione 2.4);
- › le disposizioni organizzative;
- › l'assegnazione dei compiti;
- › il programma dettagliato;
- › le informazioni pertinenti raccolte sulle prestazioni di sicurezza del richiedente nel quadro di precedenti attività di supervisione, ove applicabile (si veda anche la sezione 2.7). Tali informazioni sono fornite dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza;
- › feedback relativo alla fase di impegno preliminare, ove applicabile.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Idealmente, una prima riunione di coordinamento si tiene poco dopo l'assegnazione delle varie risorse alla domanda. Possono essere organizzate ulteriori riunioni di coordinamento su richiesta dell'organismo di certificazione della sicurezza per discutere i risultati intermedi e finali del controllo iniziale.

Qualora il richiedente indichi nella propria domanda l'intenzione di servire stazioni situate negli Stati membri confinanti con caratteristiche di rete e norme di esercizio simili, se tali stazioni sono vicine alla frontiera, l'organismo di certificazione della sicurezza deve consultare la o le competenti autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri confinanti interessati. Le suddette autorità nazionali di sicurezza devono confermare di essere d'accordo con le autorità nazionali preposte alla sicurezza per l'area di esercizio prevista, verificando il rispetto delle norme nazionali pertinenti notificate e dell'obbligo derivante dagli accordi transfrontalieri pertinenti. Le conclusioni di questa consultazione saranno fornite dall'organismo di certificazione della sicurezza nel rapporto di valutazione. Laddove non sia possibile un accordo che permetta all'autorità nazionale preposta alla sicurezza coinvolta nel processo di valutazione di operare a nome dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza dello Stato membro confinante, si inviterà il richiedente a modificare la propria domanda di certificato di sicurezza unico in modo da includere la rete dello Stato membro in questione nella propria area di esercizio prevista.

La consultazione sopra citata non deve avvenire se esistono accordi transfrontalieri specifici tra gli Stati membri o le autorità nazionali preposte alla sicurezza che riguardano l'esercizio tra stazioni situate in prossimità del confine in cui esistono caratteristiche di rete simili e norme di esercizio simili. In tali casi, le autorità nazionali preposte alla sicurezza per l'area di esercizio prevista sono considerate competenti per verificare che siano soddisfatte le pertinenti norme nazionali notificate e gli obblighi derivanti dai pertinenti accordi transfrontalieri. Al fine di facilitare il processo di valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a specificare tali accordi di cooperazione e le stazioni di confine da loro gestite nelle proprie linee guida nazionali (si veda [allegato 1](#)).



Le autorità e i richiedenti possono utilizzare diversi canali di comunicazione, a loro discrezione, ai fini di una maggiore efficienza della valutazione. Tuttavia, l'individuazione e la registrazione di criticità [ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/763] devono essere gestite tramite il relativo registro dello sportello unico al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni adottate dalle autorità interessate dall'area di esercizio.



Vi sono quattro tipi di criticità che possono essere segnalati attraverso il registro nello sportello unico: una richiesta di ulteriori informazioni (criticità di «tipo 1»); una questione che l'autorità impone al richiedente di rettificare pur lasciandogli la possibilità di gestirla a propria discrezione (criticità di «tipo 2»); una non-conformità di entità minore o una problematica residua da controllare che l'autorità farà esaminare in altra sede e in un secondo momento (criticità di «tipo 3»); una questione che impedisce alla domanda di proseguire il proprio iter (criticità di «tipo 4»). Per ulteriori informazioni ed esempi di ognuno di questi tipi di criticità cfr. la *Guida dell'Agenzia per il rilascio dei certificati di sicurezza unici: versione per i richiedenti*.

Nell'ambito della richiesta di ulteriori informazioni, ciascuna autorità può richiedere tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie per la valutazione della domanda e, a tal fine, può contattare direttamente il richiedente. In tal caso, la richiesta dell'autorità dovrà essere precisa e accurata, fornire informazioni chiare e comprensibili al richiedente e fissare un termine per la risposta. A sua volta, il richiedente fornisce le informazioni richieste entro i termini stabiliti mediante il registro dei problemi.

Se il richiedente non fornisce le informazioni richieste o se le ulteriori informazioni fornite nella domanda risultano insoddisfacenti, il termine della valutazione potrebbe essere prorogato o la domanda potrebbe essere respinta. Il rigetto di una domanda rappresenta una misura di ultima istanza, che deve essere debitamente registrata, insieme alle motivazioni del rigetto, dall'organismo di certificazione della sicurezza

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

nel rapporto di valutazione, nonché notificata al richiedente. Nel caso di una decisione di rigetto, la domanda deve essere ripresentata.

Poiché le autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza possono essere consultate sul contenuto della domanda prima della sua presentazione (ossia durante la fase di impegno preliminare), esse potrebbero già aver verificato che la domanda contenga prove adeguate; in tal caso sarà possibile ridurre opportunamente questa fase al minimo e procedere più rapidamente alla valutazione vera e propria. In alcuni casi, eventuali attività di supervisione precedenti possono permettere di acquisire una conoscenza sufficiente del richiedente per prendere una decisione circa la domanda. In questi casi, è necessario includere una giustificazione nel rapporto di valutazione.

Prima di inviare un'eventuale richiesta di ulteriori informazioni che potrebbe influenzare il lavoro di altre autorità, le pertinenti autorità coinvolte nella valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi per discutere le criticità in sospeso provvisorie segnalate nel registro dei problemi, prima di presentarli al richiedente. Analogamente, prima di respingere la domanda o di decidere di passare alla fase successiva, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza devono coordinarsi per discutere eventuali criticità in sospeso relative alla fase di controllo iniziale e concordare in che modo procedere. In ogni caso, la decisione in merito alla completezza, alla pertinenza e alla coerenza della domanda viene registrata da ciascuna autorità coinvolta nel processo di valutazione della sicurezza nel rispettivo rapporto di valutazione. Laddove non sia possibile pervenire a un accordo tra le diverse parti, l'organismo di certificazione della sicurezza adotta una decisione definitiva in merito alla completezza, alla pertinenza e alla coerenza della domanda. Ciascuna autorità è comunque libera di adottare la propria decisione e può richiedere un arbitro, ove opportuno.

Lo stato della fase di controllo iniziale è visibile da tutte le parti interessate, compreso il richiedente, nel pannello di controllo dello sportello unico. Lo stato di avanzamento della fase riportato individualmente da ciascuna autorità è visibile a tutte le autorità nel pannello di controllo, ma non al richiedente. La sintesi del controllo iniziale e le conclusioni relative alla completezza del fascicolo vengono registrate in una sezione specifica del rapporto di valutazione da ciascuna autorità prima di iniziare la valutazione dettagliata.

2.2.4 *Valutazione dettagliata*

La valutazione dettagliata inizia a seguito di una decisione positiva circa la completezza, la pertinenza e la coerenza della domanda. Tuttavia, ciò non impedisce all'autorità coinvolta nella valutazione della sicurezza di effettuare la valutazione dettagliata per la propria parte, anche se altre autorità coinvolte non hanno ancora completato la fase precedente, purché in coordinamento tra le autorità si accerti che il rischio di rigetto della domanda è trascurabile.




Figura 4: la valutazione dettagliata

La valutazione dettagliata comprende la valutazione della conformità ai requisiti dell'SMS e alle norme nazionali.

La valutazione della conformità ai requisiti dell'SMS è di competenza dell'organismo di certificazione della sicurezza. I valutatori possono trovare orientamenti utili su come svolgere tale valutazione consultando la *Guida dell'Agenzia sui requisiti del sistema di gestione della sicurezza*.

La valutazione della conformità alle norme nazionali notificate è di competenza dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza. Per l'area di esercizio prevista, essa include il controllo del rispetto dei requisiti operativi di cui alle norme nazionali notificate e non rientranti nella STI OPE applicabile o in eventuali altre normative europee applicabili. Al fine di aiutare il richiedente a comprendere i requisiti, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve pubblicare e tenere aggiornata a titolo gratuito una guida che descrive e spiega le norme valide per l'area di esercizio prevista (compreso l'ambito di recepimento della direttiva sulla sicurezza) e i documenti che devono essere forniti dal richiedente.



Come nella fase iniziale dello screening, tutte le criticità individuate durante la fase di valutazione dettagliata sono gestite attraverso il relativo registro dello sportello unico in base ai quattro tipi di criticità di cui alla sezione **Error! Reference source not found.** che precede. In generale, le eventuali informazioni pertinenti per la tracciabilità delle decisioni devono essere registrate e comunicate al richiedente mediante il registro dei problemi.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Quando la richiesta riguarda il rinnovo o l'aggiornamento del certificato di sicurezza unico, le condizioni o restrizioni di utilizzo del precedente certificato devono essere considerate durante tale fase della valutazione per verificare se queste siano ancora applicabili o debbano essere revocate.

Analogamente, questa fase deve essere utilizzata per verificare:

- › eventuali criticità rinviate alla successiva supervisione nell'ambito della valutazione precedente, e
- › l'attuazione dei corrispondenti piani d'azione da parte del richiedente.

Se vi sono criticità in sospeso riscontrate in precedenti attività di supervisione, le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi per decidere se riportarle nel registro dei problemi.

Anche le eventuali divergenze d'opinione tra gli esperti (compresi quelli della stessa autorità) possono essere segnalate nel registro dei problemi.

Quando individuano un punto dubbio (cioè criticità di «tipo 1») o un possibile caso di non conformità (cioè criticità di «tipo 3» e di «tipo 4»), le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza sono invitate a fornire indicazioni quanto più possibile specifiche al fine di consentire al richiedente di comprendere il livello di dettaglio richiesto nella risposta, senza imporre particolari azioni per risolverlo. Eventuali problemi a livello di grafica, di presentazione o di stampa non devono essere considerati come elementi che dimostrano la non conformità del richiedente, a meno che pregiudichino la chiarezza delle prove fornite dallo stesso.

Se la domanda o parte di essa è inadeguata, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza possono richiedere ulteriori informazioni al richiedente, utilizzando il registro dei problemi e specificando il termine per la risposta, che sarà ragionevole e proporzionato alla difficoltà di fornire le informazioni richieste. A sua volta, il richiedente fornisce le informazioni richieste mediante lo stesso registro dei problemi. Se il richiedente non concorda con il termine proposto, può discuterne con l'autorità interessata, che potrà decidere di modificarlo nel registro dei problemi.

Per essere considerate soddisfacenti, le risposte scritte del richiedente devono essere tali da risolvere i dubbi espressi e dimostrare che le soluzioni proposte soddisferanno i requisiti pertinenti. Il richiedente può presentare nuovi documenti e/o riformulare parti di quelli presentati originariamente, sostituendo quanto giudicato insoddisfacente nella domanda originale e spiegando in che modo la revisione colma le lacune identificate. Il richiedente può inoltre fornire informazioni giustificative pertinenti (p. es., procedure dell'SMS). I documenti nuovi e/o aggiornati vengono presentati tramite il registro dei problemi come allegati delle rispettive questioni. Spetta al richiedente chiarire quali modifiche sono state apportate ai documenti precedentemente presentati (p. es, usando la modalità «revisioni»). Ciò permette ai valutatori di verificare che le parti pertinenti dei documenti siano state modificate e che le altre parti non siano state modificate.

Parimenti, il richiedente può proporre misure volte a risolvere i problemi e definire tempistiche per la loro attuazione. Se l'autorità interessata non concorda con le misure proposte e/o con le tempistiche, è tenuta a contattare prontamente il richiedente per risolvere il problema e a riportare la decisione nel registro dei problemi.

Qualora la risposta fosse in gran parte soddisfacente, ma vi sia una problematica residua, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza dovrebbero decidere, ciascuna per la propria parte, di sollevare tale problematica residua con il richiedente o rinviare la risoluzione completa alla supervisione dopo al rilascio del certificato di sicurezza unico. Qualunque sia la modalità prescelta, le autorità coinvolte nel processo di valutazione dovrebbero registrare, ciascuna per la propria parte, la decisione motivata nel rispettivo rapporto di valutazione. In questo modo il rapporto di valutazione rispecchierà i risultati della valutazione, comprese le eventuali divergenze d'opinione tra i valutatori, le problematiche residue da

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

prendere in considerazione durante la successiva supervisione e l'opinione in merito all'eventuale rilascio del certificato di sicurezza unico.

Se emergono questioni significative, una o più autorità in coordinamento possono chiedere di incontrare il richiedente per risolverle ed evitare molteplici scambi di corrispondenza. A tal fine, le autorità confermano le eventuali date già fissate per la riunione con il richiedente o, in alternativa, ne stabiliscono un'altra. In entrambi i casi deve essere inviata conferma della riunione e deve essere richiesto un avviso di ricevimento. Insieme a tale conferma saranno inviati i dettagli delle questioni che destano preoccupazioni.

Se tale riunione è considerata necessaria, gli obiettivi sono i seguenti:

- › assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti di non conformità individuati;
- › discutere delle misure necessarie per porre rimedio a tali problemi;
- › convenire in merito alla natura di ulteriori informazioni e di eventuali prove giustificative da fornire (piano d'azione).

Le autorità possono anche decidere di effettuare audit, ispezioni o visite (si veda anche la sezione 2.6) al fine di raccogliere ulteriori prove che non possono essere ottenute con l'esame delle prove documentali del fascicolo di domanda e di ottenere la certezza che le questioni non affrontate da precedenti supervisioni, ove opportuno, siano state risolte in modo adeguato dal richiedente. Ad esempio, le autorità possono decidere di sottoporre ad audit un richiedente qualora vi fossero dubbi in merito all'accuratezza con cui l'SMS rispecchia le attività della società, ossia sul fatto che la società operi come indicato nell'SMS. In questo caso un audit in loco che comprenda colloqui con il personale può essere utile a raccogliere prove relative al fatto che l'organismo di certificazione della sicurezza conosca effettivamente l'SMS presentato. Tuttavia, lo scopo principale di tali audit, ispezioni o visite dovrebbe essere quello di raccogliere prove per risolvere le criticità registrate nel corso del processo di valutazione.

Qualora sia l'Agenzia a fungere da organismo di certificazione della sicurezza, prima di prendere una decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico, le autorità coinvolte nella valutazione dovrebbero coordinarsi per discutere il contenuto dei rispettivi rapporti di valutazione. Ciò dovrebbe anche comprendere l'accordo su eventuali restrizioni e/o condizioni di utilizzo, nonché le problematiche residue da rinviare e controllare successivamente, stabilendo quale autorità nazionale preposta alla sicurezza si occuperà di seguire le azioni ad esse relative. In seguito a tale coordinamento, l'Agenzia deve produrre un rapporto di valutazione definitivo e identificare le restrizioni e condizioni di utilizzo convenute da includere nel certificato di sicurezza unico.

Un coordinamento tra le autorità competenti coinvolte nella valutazione della sicurezza è necessario anche qualora le non conformità identificate non possano essere risolte o perché il richiedente non è in grado di risolvere la questione in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità, o perché non si riesce a concordare la tempistica. Qualora l'organismo di certificazione della sicurezza confermi tale conclusione, la domanda potrebbe essere respinta.

Le diverse autorità possono modificare i rispettivi rapporti di valutazione fino al momento in cui l'organismo di certificazione della sicurezza prende la decisione in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico e la notifica al richiedente. Eventuali opinioni divergenti tra valutatori dovranno essere gestite dal responsabile di progetto e possono essere registrate nella relazione di valutazione se restano irrisolte.

2.2.5 Processo decisionale e chiusura della valutazione

Qualora si decida di rilasciare il certificato di sicurezza unico, lo sportello unico genererà una lettera in formato standard; a tale lettera sarà accluso il certificato di sicurezza unico contenente le informazioni elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione 2018/763 della Commissione e il rapporto di valutazione (definitivo). Le informazioni fornite nel modulo di domanda sono riutilizzate nel certificato di sicurezza unico.

L'organismo di certificazione di sicurezza predispone la propria decisione nello sportello unico, questa si compone di una nota accompagnatoria, del rapporto di valutazione e, quando applicabile, il certificato di sicurezza unico. Nel farlo, verifica che i documenti siano coerenti tra loro e con la domanda (a meno che non sia stato proposto di stabilire restrizioni e condizioni d'uso), cioè in quanto le informazioni fornite nel modulo di domanda vengono poi utilizzate nel certificato di sicurezza unico.



L'organismo di certificazione della sicurezza è invitato a riesaminare tali informazioni e ad aggiornarle con l'esito della valutazione prestando particolare attenzione alle modifiche dell'area di esercizio e alle restrizioni e/o condizioni di utilizzo individuate nel corso della valutazione.



Le istruzioni per l'organismo di certificazione della sicurezza relative al riesame e, ove necessario, all'aggiornamento dei campi dello sportello unico ai fini della produzione di un certificato di sicurezza unico sono fornite nell'[allegato 2](#).

La data di ricevimento della decisione dovrebbe corrispondere nello sportello unico alla data di notifica della decisione al richiedente. Il termine per la richiesta di un riesame sarà verificato sulla base di tale data. In seguito alla notifica, la versione elettronica del certificato di sicurezza unico viene trasferita automaticamente dallo sportello unico alla banca dati ERADIS. Non è necessaria alcuna azione specifica da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza.

Qualora sia necessaria una versione cartacea del certificato di sicurezza unico con firma manoscritta e timbro ufficiale di un'organizzazione, l'organismo di certificazione della sicurezza potrà stampare il certificato di sicurezza unico archiviato nello sportello unico. Tale esigenza specifica non pregiudica la data della decisione sopra menzionata.

Le autorità preposte al processo di valutazione della sicurezza dovrebbero coordinarsi per individuare gli insegnamenti tratti, da tenere in considerazione nelle successive valutazioni, e per migliorare le proprie rispettive procedure interne. Ciò può comprendere i risultati degli audit interni/esterni, le informazioni in merito alle criticità e ai rischi nonché le tecniche che hanno avuto esito positivo e possono essere applicate a future valutazioni nonché eventualmente condivise con altri organismi (o addirittura apprese dall'esperienza di questi ultimi) ai fini di un miglioramento continuo.

Qualora l'Agenzia svolga il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, l'autorità nazionale coinvolta nel processo di valutazione della sicurezza potrà richiedere una traduzione del certificato di sicurezza unico e delle motivazioni della decisione. Quando tale traduzione è necessaria, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve presentare la sua richiesta al più tardi nella fase decisionale. L'Agenzia provvederà a tradurre i documenti a proprie spese e ad archivarli nello sportello unico.

Qualora sia necessaria una versione cartacea del certificato di sicurezza unico con firma manoscritta e timbro ufficiale di un'organizzazione, anche la copia dello stesso certificato di sicurezza unico ottenuta mediante scansione verrà archiviata nello sportello unico.

2.3 Tempistiche per la valutazione della sicurezza

Sebbene la legge non prescriva nulla al riguardo, se l'Agenzia svolge il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, si propongono le seguenti fasi intermedie:

- › ciascuna autorità assegna le risorse competenti al più tardi entro una settimana dal ricevimento della domanda di certificato di sicurezza unico;
- › le informazioni pertinenti che sono state raccolte in relazione alle prestazioni di sicurezza del richiedente sulla base di attività di supervisione passate sono messe a disposizione dell'Agenzia dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza al più tardi nel momento di decidere circa la completezza della domanda;
- › ciascuna autorità coinvolta nel processo di valutazione della sicurezza conclude la propria parte della valutazione dettagliata al più tardi cinque giorni prima del termine convenuto per la decisione sul rilascio del certificato di sicurezza unico, così da dare all'Agenzia il tempo sufficiente per assemblare i diversi risultati ed esiti della valutazione.

2.4 Modalità di comunicazione

L'organismo di certificazione della sicurezza dovrebbe gestire il coordinamento delle varie autorità nell'intero processo di valutazione della sicurezza. Quando devono essere organizzate riunioni (faccia a faccia o in tele/videoconferenza) o altre attività di coordinamento, l'organismo di certificazione della sicurezza effettua le registrazioni, ne invia copia a tutti i partecipanti e le carica nello sportello unico.

Il coordinamento tra le parti coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza avviene normalmente nella lingua convenuta di comune accordo. Ciò comprende anche lo scambio di opinioni tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito ai risultati e all'esito della valutazione, nonché a qualsiasi altra comunicazione.

Su richiesta dell'autorità o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza per l'area di esercizio, l'Agenzia che ricopre il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza può tradurre la propria decisione e le relative motivazioni nella lingua di dette autorità nazionali preposte alla sicurezza. La richiesta di traduzione viene gestita al di fuori del processo di valutazione della sicurezza, senza alcun costo per il richiedente.

2.5 Garanzia di qualità

L'organismo di certificazione della sicurezza ha la responsabilità di garantire che:

- › le diverse fasi del processo siano state applicate correttamente;
- › vi siano elementi di prova sufficienti per dimostrare che tutti gli aspetti pertinenti della domanda sono stati valutati;
- › il richiedente abbia risposto a tutte le questioni di non conformità (cioè criticità di «tipo 3» e di «tipo 4») e le eventuali altre richieste di ulteriori informazioni siano state ricevute dal richiedente;
- › tutte le criticità di tipo 3 e tipo 4 siano state risolte o, in caso contrario, le relative motivazioni siano state documentate in modo chiaro;
- › le problematiche residue da controllare siano assegnate all'autorità nazionale preposta alla sicurezza competente e siano convenute con essa;
- › le decisioni prese siano documentate, corrette e coerenti;
- › il parere in merito al rilascio del certificato di sicurezza unico presentato nel rapporto di valutazione rispecchi la valutazione nel suo insieme.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Se si giunge alla conclusione che il processo è stato seguito correttamente, sarà sufficiente confermare che sono state osservate le fasi sopracitate aggiungendo eventuali commenti pertinenti. Se si giunge alla conclusione che il processo non è stato seguito correttamente, devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni che hanno portato a formulare tale conclusione.

2.6 Audit, ispezioni o visite

Qualora sia l'Agenzia a svolgere il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, gli obiettivi e l'ambito degli audit, delle ispezioni o delle visite e il ruolo assegnati a ciascuna autorità interessata dovranno essere coordinati al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e di ridurre la possibilità che il richiedente debba sottoporsi a molteplici audit, ispezioni o visite. Qualora l'Agenzia effettui un audit, un'ispezione o una visita, l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza interessate forniscono il supporto e l'assistenza necessari all'Agenzia per soddisfare le norme di sicurezza pertinenti in vigore nel sito (o nei siti) del richiedente.

L'autorità che effettua un audit, un'ispezione o una visita deve avere disposizioni o procedure interne che ne stabiliscono le modalità di esecuzione. A questo fine, l'autorità può decidere di applicare volontariamente i principi e i requisiti stabiliti dalle norme pertinenti quali ISO 19011 e ISO 17021 per lo svolgimento degli audit del sistema di gestione e ISO 17020 per le ispezioni.

I risultati degli audit, delle ispezioni o delle visite costituiscono prove che possono consentire la chiusura di problemi segnalati nel relativo registro. Tuttavia, in alcuni casi, tali risultati possono evidenziare criticità (p.es. casi di non conformità) non individuate in precedenza; in questo caso tali problematiche devono essere riportate nel registro dei problemi come nuove criticità.

Per maggiori informazioni sulle tecniche di audit e di ispezione, consultare la *Guida dell'Agenzia sulla supervisione*.

2.7 Interfaccia tra valutazione e supervisione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a utilizzare il modulo di sintesi della supervisione per discutere le criticità in sospeso individuate durante precedenti attività di supervisione e che hanno rilevanza per la valutazione della sicurezza.

In particolare, quando è pervenuta una domanda di rinnovo o di aggiornamento del certificato di sicurezza unico, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a fornire all'organismo di certificazione della sicurezza i risultati di ogni attività di follow-up in relazione a problematiche residue rinviate per essere prese in considerazione nella supervisione. Tali informazioni consentono all'organismo di certificazione della sicurezza di risolvere le problematiche residue nello sportello unico.

Ulteriori informazioni dettagliate sono disponibili nella *Guida dell'Agenzia sulla supervisione*.

2.8 Centro di formazione, soggetti responsabili della manutenzione e del trasporto di merci pericolose

In conformità dell'articolo 5 della decisione 2011/765/UE della Commissione e dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, il riconoscimento di un centro di formazione appartenente a un'impresa ferroviaria può essere riportato nel relativo certificato di sicurezza unico qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni preliminari:

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

- › l'impresa ferroviaria non è l'unico fornitore di formazione sul mercato;
- › l'impresa ferroviaria fornisce formazione esclusivamente al proprio personale.

In tal caso, si raccomanda che la pertinente autorità nazionale preposta alla sicurezza confermi il riconoscimento del centro di formazione dell'impresa ferroviaria nella propria relazione di valutazione e che la dichiarazione di riconoscimento figuri sul certificato di sicurezza unico anche se tale autorità nazionale preposta alla sicurezza non è l'organismo di certificazione di sicurezza.

Le imprese ferroviarie che agiscono in qualità di soggetti responsabili della manutenzione ed effettuano la manutenzione dei veicoli esclusivamente ai fini delle proprie operazioni non hanno l'obbligo di essere titolari di un «certificato ECM» a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione. Tuttavia, il loro sistema di manutenzione deve comunque essere conforme all'allegato II di detto regolamento. La prova della conformità ai requisiti previsti da tale allegato deve essere fornita da dette imprese ferroviarie alla presentazione della domanda di certificato di sicurezza unico.

Nel caso in cui il richiedente abbia indicato l'esistenza di merci pericolose nell'ambito delle operazioni, l'organismo di certificazione di sicurezza è tenuto a sapere che deve consultare l'autorità competente per il trasporto di tali merci pericolose per ferrovia in merito alla conformità alla legislazione applicabile. Se l'ERA è l'organismo di certificazione di sicurezza, tale consultazione sarà condotta attraverso la o le autorità di sicurezza nazionali competenti per l'area di esercizio.

3 Arbitrato e ricorso

3.1.1 Arbitrato

Se l'Agenzia non concorda su una valutazione negativa espressa da una o più autorità nazionali preposte alla sicurezza, ne informa l'autorità o le autorità in questione, motivando il suo disaccordo. L'Agenzia e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza cooperano al fine di giungere a una valutazione reciprocamente accettabile. Se necessario, l'Agenzia e l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono decidere di coinvolgere l'impresa ferroviaria.

Se non è possibile pervenire a una valutazione reciprocamente accettabile entro un mese dalla data in cui l'Agenzia ha informato l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza in merito al suo disaccordo, l'autorità o le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono presentare richiesta di arbitrato alla commissione di ricorso (CdR).

Le richieste di arbitrato sono rivolte alla commissione o alle commissioni di ricorso. I procedimenti vengono registrati presso la cancelleria della commissione o delle commissioni di ricorso nello sportello unico.

La commissione di ricorso che si occupa del procedimento di arbitrato ha accesso al fascicolo completo di domanda disponibile nello sportello unico. La commissione di ricorso decide se confermare il progetto di decisione dell'Agenzia entro un mese dalla richiesta di arbitrato della o delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.

La decisione della commissione di ricorso viene notificata a tutte le parti coinvolte nella valutazione della sicurezza, compreso il richiedente, tramite lo sportello unico.

La stessa procedura di arbitrato è valida anche in caso di disaccordo tra l'Agenzia e l'autorità nazionale preposta alla sicurezza quando quest'ultima constata durante la propria supervisione che il titolare di un certificato di sicurezza unico rilasciato dall'Agenzia non soddisfa più le condizioni per la certificazione e chiede all'Agenzia, in qualità di organismo di certificazione della sicurezza, di sottoporre a restrizioni o di revocare tale certificato.

Poiché la procedura di arbitrato comporterebbe la proroga del termine fissato per la valutazione, l'Agenzia specifica le tempistiche delle fasi dell'arbitrato nel pannello di controllo dello sportello unico (si veda anche la sezione 2.3).




Figura 5: diagramma della procedura di arbitrato

3.1.2 Ricorso

Qualora l’Agenzia svolga il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza, in seguito alla presentazione di un ricorso alla commissione di ricorso, il cancelliere della stessa registra la richiesta di ricorso nello sportello unico.

Un ricorso avverso una decisione negativa dell’organismo di certificazione della sicurezza può essere presentato da un richiedente o qualsiasi altra parte interessata, compresa l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, a seconda dei casi. Una decisione negativa comporta il rigetto della domanda o il rilascio del certificato di sicurezza unico con restrizioni e/o condizioni di utilizzo diverse da quelle definite nella domanda.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Le norme procedurali applicabili al ricorso sono esposte in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/867 della Commissione che stabilisce il regolamento interno delle commissioni di ricorso dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.

4 Limitazione o revoca del certificato di sicurezza unico

Un certificato di sicurezza unico può essere soggetto a restrizioni o revoca da parte dell'organismo di certificazione di sicurezza che l'ha rilasciato.

Qualsiasi autorità nazionale per la sicurezza interessata dall'area di operatività può richiedere all'Agenzia, in qualità di organismo certificatore di sicurezza, di limitare o revocare un certificato di sicurezza unico in accordo con gli Art. 17(5) e (6) della Direttiva (EU) 2016/798. La richiesta di limitare un certificato di sicurezza unico può essere presentata dalla autorità nazionale di sicurezza attraverso lo sportello unico mentre la richiesta di revocare un certificato di sicurezza unico in corso di validità deve essere inviata tramite e-mail al Programme Manager dell'Agenzia.

L'Agenzia può ritenere che la richiesta di limitare o revocare il certificato di sicurezza unico non sia adeguatamente fondata o che le misure temporanee di sicurezza applicate dall'autorità nazionale di sicurezza siano sproporzionate. In ogni caso, l'Agenzia notifica la propria decisione all'autorità nazionale di sicurezza. Eventuali richieste di revoca devono essere presentate tramite l'ERADIS dall'organismo di certificazione di sicurezza conformemente alle procedure esistenti.

5 Riesame di una decisione

Il richiedente ha facoltà di chiedere il riesame di una decisione negativa emessa dall'organismo di certificazione della sicurezza, il che include il mancato rilascio di un certificato di sicurezza unico, l'esclusione di una parte della rete in base alla valutazione negativa di cui all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/798 e l'applicazione di limitazioni o condizioni d'uso diverse da quelle richieste nella domanda.

La richiesta di riesame è un passo precedente all'appello presso la commissione di ricorso.

L'organismo di certificazione di sicurezza ha due mesi a far data dal ricevimento della richiesta di riesame per esprimersi con una conferma o inversione della propria decisione. In tutti i casi, l'organismo di certificazione di sicurezza è invitato a coordinarsi, prima di prendere decisioni, con l'autorità o le autorità nazionali pertinenti per l'area di operatività.

In seguito all'esito di tale coordinamento, l'organismo di certificazione della sicurezza e l'autorità o le autorità nazionali di sicurezza pertinenti per l'area di attività, possono emendare il proprio rapporto di valutazione oppure possono allegare al loro rapporto una giustificazione al fine di confermare o invertire la prima decisione presa.

L'organismo di certificazione di sicurezza notifica al richiedente la propria decisione attraverso lo sportello unico.

Allegato 1 Elenco delle questioni da trattare nella guida dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono invitate a trattare nelle proprie guide le seguenti questioni relative ai propri requisiti nazionali, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/798:

1. *l'ambito delle misure nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/798 – l'autorità nazionale preposta alla sicurezza identifica eventuali possibili esclusioni applicabili nel proprio Stato membro, ai sensi dell'articolo 2.3 della direttiva. Chiarisce i requisiti nazionali specifici in relazione al tipo (o ai tipi) di attività che richiedono il possesso del certificato di sicurezza unico;*
2. *politica linguistica – indicare la lingua da utilizzare nel fascicolo di domanda laddove il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza sia svolto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza, o nella parte nazionale del fascicolo di domanda laddove tale ruolo sia svolto dall'Agenzia;*
3. *modalità di comunicazione – descrivere che cosa l'autorità nazionale preposta alla sicurezza intende comunicare al richiedente e in che modo intenda farlo, laddove tale autorità ricopra il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza;*
4. *tariffe e oneri – fornire il quadro di tariffe e oneri laddove il ruolo di organismo di certificazione della sicurezza sia svolto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza e la tariffa oraria applicata da detta autorità per la valutazione della parte nazionale laddove tale ruolo sia svolto dall'Agenzia;*
5. *descrizione di accordi transfrontalieri e individuazione delle stazioni di confine interessate da tali accordi;*
6. *descrizione e spiegazione dei requisiti stabiliti nelle norme nazionali notificate, usando il modello fornito nell'[appendice](#), e delle procedure amministrative nazionali applicabili. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza descrive e spiega i requisiti delle norme nazionali notificate registrandoli nel modello fornito nell'[appendice](#). È inoltre necessario descrivere eventuali norme procedurali nazionali pertinenti, ad esempio quelle relative ad accordi specifici o all'utilizzo dei regimi nazionali di certificazione per comprovare la capacità del richiedente di soddisfare i requisiti delle norme nazionali notificate. Inoltre, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza darà istruzioni al richiedente su come procedere alla mappatura dei suoi elementi di prova rispetto ai requisiti nazionali. Tale mappatura può essere effettuata mediante:*
 - › un modulo online con i requisiti pre-registrati dalla NSA nello sportello unico (questa è l'opzione preferita);
 - › un modulo online disponibile nello sportello unico, nel quale il richiedente registri esso stesso i requisiti nazionali pertinenti, come descritto dalla NSA nella guida nazionale; o
 - › un modello fornito dalla NSA nella guida nazionale. In tal caso il richiedente carica il documento nello sportello unico;
7. *i requisiti assicurativi minimi (se del caso) come la necessità di trasmettere prova della copertura assicurativa o finanziaria in materia di responsabilità civile;*
8. *la procedura di ricorso nazionale qualora l'autorità nazionale preposta alla sicurezza funga da organismo di certificazione della sicurezza;*
9. *le disposizioni nazionali relative al controllo giurisdizionale qualora l'autorità nazionale preposta alla sicurezza funga da organismo di certificazione della sicurezza.*

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Appendice Modello di tabella di corrispondenza ai requisiti stabiliti dalle norme nazionali

Da compilare a cura dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza		Da compilare a cura del richiedente del certificato di sicurezza unico	
Riferimento	Requisiti	Prove documentali	Descrizione
(Riferimento alla norma di sicurezza nazionale notificata applicabile)	(Intestazione del requisito stabilito nella norma di sicurezza nazionale notificata applicabile)	(Riferimento/versione/data/capitolo/sezione ecc. del documento)	(Breve descrizione del documento)

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

Allegato 2 Istruzioni sulle modalità di compilazione dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico

Qualora debba essere rilasciato un certificato di sicurezza unico, l'organismo di certificazione della sicurezza dovrà compilare i campi pertinenti dello sportello unico (OSS). La tabella che segue fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione, utilizzando la stessa numerazione dello sportello unico.

Tabella 3: istruzioni sulle modalità di revisione e, ove necessario, di aggiornamento dei campi dello sportello unico da parte dell'organismo di certificazione della sicurezza per il rilascio del certificato di sicurezza unico

<i>Nome del campo</i>	<i>Commento</i>
1. Informazioni sul certificato	
1.1 Numero unico europeo di identificazione (EIN)	L'EIN è generato automaticamente.
1.2 Tipo di certificato	Primo rilascio, rinnovo, aggiornamento: viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
1.3 Certificato precedente	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza. L'organismo di certificazione della sicurezza è invitato a controllare che tali informazioni siano accurate.
1.4 Periodo di validità	L'organismo di certificazione della sicurezza specifica il periodo di validità. La data di inizio della validità non corrisponde necessariamente alla data della decisione di rilascio del certificato di sicurezza unico, ma può corrispondere alla data di inizio dell'esercizio, quale richiesta dal richiedente, o alla data di scadenza del certificato precedente. Lo sportello unico calcola automaticamente 5 anni utilizzando la data di inizio della validità che è stata inserita. L'organismo di certificazione della sicurezza può aggiornarla.
2. Impresa ferroviaria	
2.1 Denominazione legale	L'impresa ferroviaria è identificata mediante la propria denominazione legale. Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
2.2 Numero di registrazione nazionale	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
2.3 Numero di partita IVA	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base delle informazioni disponibili nel modulo di domanda e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..

<i>Nome del campo</i>	<i>Commento</i>
3. Organismo di certificazione della sicurezza	
3.1 Organizzazione	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
3.2 Stato membro	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
4. Contenuto del certificato	
4.1 Tipo di operazione	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
4.2 Area di esercizio	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza.
4.3 Attività svolte nelle stazioni di confine	Questo campo viene compilato automaticamente dall'OSS sulla base nel modulo di domanda presentato dal richiedente e può essere modificato dall'organismo di certificazione della sicurezza. L'organismo di certificazione della sicurezza controlla che l'elenco delle stazioni di confine sia compatibile con i risultati della valutazione.
4.4 Restrizioni e condizioni di utilizzo	In questo campo lo sportello unico permette all'organismo di certificazione della sicurezza di identificare possibili restrizioni o condizioni di impiego convenute nel corso della valutazione.
4.5 Legislazione nazionale applicabile	Nello specificare la normativa nazionale applicabile, le autorità coinvolte nel processo di valutazione della sicurezza sono invitate a riportare in questo campo eventuali specifiche deroghe dalla direttiva (UE) 2016/798 applicabili nei rispettivi Stati membri che sono attinenti al tipo e alla portata delle attività. Se è necessario fornire ulteriori informazioni, si può utilizzare il campo 4.6 «Informazioni supplementari» del certificato di sicurezza unico.
4.6 Informazioni supplementari	Le autorità possono utilizzare tale campo per aggiungere ulteriori informazioni utili, quali ulteriori tipi di attività richiesti dalla normativa nazionale (si veda il punto 4.5), l'organismo incaricato della manutenzione o il ruolo di centro di formazione accreditato o riconosciuto assunto dall'impresa ferroviaria.
5. Data di rilascio e firma	La data viene generata automaticamente dall'OSS all'atto della firma del documento.

Laddove possano sorgere incongruenze tra la versione tradotta e la versione inglese, la versione inglese ha la precedenza..